

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sesta Sezione Civile e Fall. CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizia Giusta
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8201/2011 promossa da:
P. SPA , con l'Avv. (OMISSIS) e Avv.(OMISSIS)

Contro

BANCA SPA , , con l'Avv. .(OMISSIS)

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data 19.3.2011 la società P. spa conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la BANCA s.p.a. al fine di ottenere l'accertamento e la verifica della reale e corretta misura della complessiva esposizione debitoria dell'attrice nei confronti della banca, con accertamento delle somme dovute in corso di causa a mezzo T.U. e condanna della convenuta -previa declaratoria di nullità di clausole contrattuali indeterminate e contrarie a norme imperative- al pagamento della somma di € 188.476,22 ed al risarcimento del danno derivato all'attrice dall'indisponibilità di maggiori risorse finanziarie da impiegare nella propria attività imprenditoriale, indicate "prudenzialmente" in € 50.000,00 o somma veriore quantificabile in corso di causa e liquidabile anche in via equitativa.

L'attrice -premessa l'esistenza del contratto bancario di conto corrente n. .(OMISSIS) con apertura di credito stipulato in data 15.4.1998 con la Filiale di Volpiano della Banca C. spa- chiedeva accertare e dichiarare: la nullità delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, contenute ed applicate nel Contratto di conto corrente intercorso tra le parti; l'illegittimità dell'unilaterale variazione del tasso di interesse nominale applicato, arbitrariamente mutato dalla banca nel corso degli anni in danno dell'attrice; chiedeva altresì l'attrice di sentir accertare e dichiarare l'illegittimità dell'antergazione e postergazione dei giorni di valuta, nonché della commissione di massimo scoperto (di seguito, per brevità, c.m.s.) e della relativa, indebita capitalizzazione trimestrale , di altre commissioni e spese periodicamente addebitate dalla Banca, deducendo l'avvenuto superamento, per effetto dell'addebito di interessi passivi, del tasso soglia ai sensi della legge n.108/1996.

Sulla base di tali allegazioni e con l'aggiunta che l'interpretazione ed applicazione dei contratti bancari doveva essere improntata ai basilari principi di "reale ed effettiva trasparenza delle condizioni contrattuali praticate", di "effettiva concorrenza tra gli istituti di credito" e divieto di accordi di cartello, di "rispetto del limite percentuale stabilito dalla legge in materia di usura (L. n.108/96)", l'attrice concludeva chiedendo l'accoglimento delle domande in atti specificate; produceva perizia tecnico- contabile eseguita da C.F srl (doc.3 allegato all'atto di citazione).

Si costituiva ritualmente in giudizio la Banca convenuta per resistere alle domande avversarie; in particolare, la Banca convenuta eccepiva, nel merito, la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi pattuita nel rispetto della condizione di reciprocità ai sensi della delibera CICR del 9.2.2000.

Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto delle domande attoree.

Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 13.11.2013 e la causa veniva assegnata a decisione, disponendosi la trattazione scritta ex art. 190 C.P.C.

Va rilevato, preliminarmente, che dalle produzioni documentali offerte dalla parte attrice (doc.1) emerge l'avvenuta stipulazione in data 15.4.1998 tra P. spa e C. spa, di un contratto di conto corrente n. (OMISSIS); a tale contratto di conto corrente era correlata un'apertura di credito, secondo le allegazioni delle parti, e tale ulteriore e diversa pattuizione risulta dalla produzione documentale n.4 della convenuta.

Giova considerare che le condizioni generali dell'anzidetto contratto di conto corrente prevedono espressamente i principali corrispettivi dovuti alla banca per la gestione del conto e le relative annotazioni contabili, le commissioni per ogni chiusura contabile del rapporto, per l'invio al protesto e per la negoziazione di assegni, per le comunicazioni da inviare al correntista e per le commissioni sull'importo massimo dello scoperto di conto (art.7); la disciplina pattizia indica altresì i cc.dd giorni valuta per gli accrediti e gli addebiti (art.8); lo stesso art.8 prevede la chiusura annuale del conto a credito del correntista e trimestrale per il conto a debito, per cui gli interessi passivi per il cliente si capitalizzano con cadenza trimestrale; l'art.16 attribuisce alla banca il potere di variare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al correntista, le condizioni economiche contrattuali, purchè ne venga data notizia mediante comunicazione individuale o pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, fermo restando il diritto di recesso del correntista stesso.

Per quanto attiene alla contestazione di parte attrice secondo cui la clausola, contenuta in un contratto di conto corrente bancario che determini il saggio degli interessi dovuti dal correntista alla banca con riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza è da ritenersi nulla ab origine per indeterminatezza e violazione dell'art.1284, u.c., C.C., è da osservare che, nel caso in esame, presenta significativa rilevanza il contratto di affidamento in conto corrente (doc.4 conv.) contenente la specificazione scritta delle condizioni e dei tassi applicati agli affidamenti concessi per specifiche operazioni commerciali, sottoscritti per accettazione dall'attrice.

Poiché tale documento, prodotto in giudizio dalla banca convenuta, riporta i tassi e le condizioni economiche applicate, in difetto di prova di tempestiva contestazione da parte della correntista e di esercizio del diritto di recesso, si deve ritenere che sia stato validamente pattuito il tasso di interesse passivo e che il concreto ammontare dello stesso sia stato computato dalla banca in conformità alla disciplina convenzionale.

Ulteriori argomenti probatori, favorevoli alla tesi di parte convenuta, sono desumibili dalla circostanza (non specificamente contestata) che, nel caso in esame, la Banca abbia adempiuto alle formalità di adeguamento delle norme uniformi sui conti correnti alla normativa sulla trasparenza (T.U.B. legge n.385/1993), dando notizia dell'adeguamento delle condizioni contrattuali e delle variazioni dei tassi mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, mediante affissione nei locali della banca a disposizione della clientela e mediante l'invio di periodici estratti conto recanti la specifica indicazione delle condizioni applicate.

Inoltre, avuto riguardo al fatto che i documenti negoziali prodotti in giudizio dalla convenuta presentano un contenuto analitico, con clausole definite in modo specifico e ben individuato, appaiono generiche ed indeterminate le censure formulate

dall'attrice in merito all'applicazione di interessi, competenze e commissioni in misura superiore al dovuto, poiché non vengono esattamente specificati i singoli tassi di interesse contestati con riferimento a periodi determinati in relazione ai rapporti intercorsi, né le commissioni di cui si eccepisce l'illegittima applicazione e neppure l'incidenza delle clausole asseritamente viziate nella concreta determinazione della somma pretesa dall'istituto bancario; tale omissione non consente l'accertamento della loro contrarietà o meno a norme di legge e tale lacuna non può essere colmata con l'esperimento della C.T.U. chiesta dall'attrice, che avrebbe natura meramente esplorativa.

Passando a valutare la censura relativa all'asserita capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, esprime, secondo l'attrice, un non consentito meccanismo anatocistico, si deve affermare sul punto che gli effetti della nullità della clausola anatocistica devono essere limitati al periodo anteriore al 1 luglio 2000, in applicazione della delibera Cicr 9 febbraio 2000 entrata in vigore il 22 aprile 2000.

Osserva sul punto il Tribunale come la banca convenuta abbia provveduto alla pubblicazione dei criteri e delle modalità di applicazione degli interessi ed alla loro comunicazione ai correntisti, in adeguamento all'anzidetta delibera, sulla Gazzetta Ufficiale- Foglio delle inserzioni del 24 giugno 2000 pag.16- d.c.5 conv. Nel caso in esame, la doglianza attorea (e le relative domande) riguardante l'asserita violazione del divieto di anatocismo relativa al periodo successivo al 1.7.2000 è da ritenere infondata per quanto sopra detto, poiché dalle produzioni documentali della convenuta emerge che i contratti stipulati sono conformi alle disposizioni della citata delibera, avuto riguardo all'avvenuto adeguamento entro il termine del 30 giugno 2000 mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle modifiche delle condizioni contrattuali e la notizia comunicata ai clienti, in forma scritta, dell'adeguamento alla normativa sopravvenuta.

Tali modalità appaiono conformi al disposto dell'articolo 7 della citata delibera Cicr, non potendo seriamente dubitarsi della natura non peggiorativa delle condizioni dettate dalla delibera, per la reciprocità di capitalizzazione degli interessi instaurata, rispetto al precedente criterio, di applicazione della capitalizzazione trimestrale a solo favore della banca (per questo criterio, cfr. Corte App. Torino, sentenza n.740 /2012).

Deve, pertanto, affermarsi la legittimità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi eseguita con identica periodicità a far tempo dal 1.7.2000.

Per quanto concerne il periodo anteriore, intercorso tra l'inizio del rapporto contrattuale (15.4.1998) e il 1.7.2000, va esaminata l'eccezione di prescrizione estintiva decennale sollevata dalla difesa di parte convenuta, che ha individuato il dies a quo per il calcolo del termine prescrizione dal giorno di annotazione di ciascun addebito sul conto corrente, richiamando l'art.2, c.61, del D.L. 29.12.2010 n.225, conv. in legge 26.2.2011 n.10.

Osserva il giudice che, a seguito della sopravvenuta espunzione di tale riferimento normativo (per effetto della sentenza n.78/12 con cui la Corte Cost. ne ha dichiarato l'illegittimità) la disciplina della prescrizione non può che essere rinvenuta nel più recente ed autorevole insegnamento giurisprudenziale (Cass. SS.UU. 2 dicembre 2010, n.24918), secondo cui l'unitarietà del rapporto giuridico di conto corrente bancario non è di per sé elemento decisivo al fine dell'individuazione della chiusura del conto come momento di decorrenza del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione di indebito, stante la qualificabilità in via autonoma di ciascun singolo pagamento che si assume non dovuto, purchè si tratti di pagamento e pertanto, nel caso in esame, quando il versamento eseguito sul conto abbia natura solutoria (per la sua affluenza in mancanza o in eccedenza ad un'apertura di credito e pertanto su conto corrente c.d. "scoperto") e non meramente ripristinatoria della disponibilità (per essere avvenuto entro i limiti di un'apertura di credito che assiste il conto e cioè

su conto corrente c.d. "passivo"); con la conseguenza, nel primo caso, di decorrenza del termine di prescrizione dalla data dell'addebito integrante pagamento e nel secondo (qualora tutti i versamenti eseguiti dal correntista abbiano avuto soltanto funzione ripristinatoria della provvista) da quella di chiusura del conto (cr. Corte App. Torino, sent. n. 740 del 2 maggio 2012).

Poiché nel caso in esame costituisce circostanza documentata e non contestata che il conto corrente intrattenuto dall'attrice fosse assistito da apertura di credito, va rilevato che - a fronte dell'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta sin dalla comparsa costitutiva - l'attrice non ha offerto la prova che siano avvenuti, nel periodo indicato, versamenti di carattere ripristinatorio e non solutorio e comportanti addebito di interessi passivi ed illegittima capitalizzazione degli stessi, in questa sede ripetibile.

Da ciò consegue che devono ritenersi prescritte, in accoglimento dell'eccezione di parte convenuta, tutte le rimesse anteriori al 1.7.2000.

La domanda proposta dall'attrice deve pertanto essere respinta anche sotto questo profilo.

Per quanto riguarda la censura di parte attrice relativa al carattere usurario dei tassi di interesse applicati dalla Banca, ai sensi della legge n. 108/1996, va rilevato che la domanda formulata dagli attori, avente ad oggetto l'accertamento del T.E.G. e la nullità di addebiti ex art. 1815 C.C. per contrarietà al disposto della legge n. 108/1996 perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, non appare fondata avuto riguardo all'art. 1, c. 1 della L. 28.2.2001, n. 24, che stabilisce che sono ritenuti usurari, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 C.P. e dell'art. 1815 C.C., gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui vengono promessi o comunque convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

Poiché negli scritti difensivi e nelle allegazioni della parte attrice l'asserito superamento del c.d. tasso soglia viene rilevato non già in riferimento ai tassi originariamente pattuiti ma a periodi successivi (secondo trimestre del 2003 e quarto trimestre del 2008), non appare censurabile L'USURA SOPRAVVENUTA.

Sotto altro profilo, va rilevato che la deduzione del superamento sopravvenuto del tasso soglia risulta formulata in riferimento ad un'impostazione, seguita da recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen. sez. II, n. 12028/2010) e muove dall'assunto della necessaria inclusione della c.m.s. nel TEG, inteso come tasso effettivo globale.

La difesa della banca convenuta osserva, per contro, di essersi attenuta - per la determinazione del TEG e conseguente commisurazione dei tassi applicati, nel rispetto del tasso soglia - alle rilevazioni e criteri metodologici contenuti nei decreti ministeriali tempo per tempo emanati a far data dal 22 marzo 1997, nonché alle istruzioni riportate nelle circolari della Banca d'Italia (cui l'articolo 2 della legge 108/96 demanda funzioni consultive in materia di rilevazione dei tassi di interesse medi praticati) in vigore durante lo svolgimento del rapporto; ha affermato quindi la legittimità delle rilevazioni effettuate sulla base delle istruzioni della Banca d'Italia, nelle quali viene indicato quali voci siano incluse e quali escluse dal calcolo del tasso, ante e tenuto conto del superamento dell'eccezione di incostituzionalità degli articoli 644 c.p. e 2 legge numero 108/1996, che porta a ritenere rispettato il principio della riserva di legge, essendo la legge stessa ad indicare analiticamente il procedimento per la determinazione dei tassi soglia, affidando al Ministro del Tesoro solo il limitato compito di verificare, secondo criteri tecnici, l'andamento dei tassi finanziari.

Osserva il giudice che effettivamente sino al 31.12.2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi assumono carattere usurario ai sensi della

legge n.108/1996, gli istituti bancari dovevano attenersi alle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza, che escludevano dal calcolo del TEG le c.m.s. ed altri oneri posti a carico del cliente.

La ritenuta illegittimità di tali prescrizioni, a seguito di un sopravvenuto orientamento giurisprudenziale, non pare ragionevolmente addebitabile alla banca, che verrebbe a trovarsi in una condizione oggettivamente inesigibile, costretta cioè dapprima a disattendere quanto stabilito dall'organo di vigilanza (in modo forse discutibile ma non manifestamente illegittimo), per non dover successivamente rispondere dell'applicazione di tassi in misura usuraria.

Osserva il giudice che la capitalizzazione degli interessi passivi (da ritenere legittima, come si è visto, successivamente alla delibera Cior del 2000) non può essere considerata ai fini del computo del tasso soglia e che la prospettazione attorea inerente il superamento del tasso soglia risulta dunque inficiata nel merito del calcolo applicato.

Per quanto riguarda le censure svolte dall'attrice relativamente al sistema di determinazione delle valute c.d. "fittizie" ed al sistema di calcolo degli oneri e spese connessi allo svolgimento del rapporto, si deve osservare che si tratta di questioni formulate in modo generico ed indeterminato, che non tengono conto della specifica disciplina pattizia e non dimostrano come l'addebito a dire dell'attrice illegittimo per tale ragione si discosti e si ponga in contrasto con i criteri pattuiti per regolare le operazioni di accredito e di addebito, con le valute indicate nei documenti contabili e negli estratti conto periodicamente inviati alla correntista.

Ove si ritenga che la questione inerente i giorni di valuta attenga alla contabilizzazione delle operazioni, eventuali erroneità nel calcolo avrebbero dovuto formare oggetto di espressa contestazione entro il termine di decadenza decorrente dalla trasmissione degli estratti conto e, in difetto di ciò, devono considerarsi superate per effetto della tacita approvazione degli stessi estratti conto.

Ulteriore doglianza svolta dall'attrice attiene alla validità dell'applicazione della c.m.s al rapporto di credito intercorso tra le parti, in particolare, la difesa attorea ne ha contestato il fondamento causale.

Osserva il Tribunale che detta commissione, ove applicata, è stata oggetto di specifica pattuizione in sede di stipulazione ed apertura del contratto di affidamento prodotto; inoltre, i criteri di calcolo della commissione, la misura e periodicità della capitalizzazione, convenzionalmente disposti, sono riportati negli estratti conto periodici inviati al correntista e non vi è prova di difformità della concreta applicazione di tale istituto rispetto alla disciplina pattizia.

Sotto il profilo della nullità per carenza di causa, va pure ricordato l'orientamento giurisprudenziale che ha accolto tale prospettazione, argomentando che la commissione di massimo scoperto assolve alla funzione di remunerare l'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un dato periodo di tempo indipendentemente dal suo utilizzo e che quanto pagato a tale titolo risulta privo di giustificazione causale.

Tale prospettazione non appare del tutto convincente, avuto riguardo al fatto che la materia è stata oggetto di regolazione legislativa da parte dell'articolo 2 bis della legge 28 gennaio 2009 numero 2 di conversione in legge con modificazioni del decreto legge 29 novembre 2008, numero 185 ove si delineano due distinte fattispecie negoziali e di commissioni, la prima denominata "commissione di massimo scoperto", che è legittima solo se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo pari o superiore a 30 giorni e può essere calcolata entro i limiti dell'utilizzo dell'apertura di credito concessa; la seconda tipologia denominata invece "corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme".

Tale disciplina normativa, che ha svolto una ricognizione della realtà di fatto esistente nell'ambito bancario, induce a superare l'obiezione rivolta contro la c.m.s., quale usualmente applicata dalle banche, cioè quella dell'assenza di causa ora invece individuata dalla legge e descritta dalla norma citata come una remunerazione per l'erogazione del credito che si aggiunge agli interessi passivi ed è calcolata sul saldo massimo effettivamente utilizzato dal cliente in un certo arco di tempo, purché entro i limiti dell'apertura di credito concessa.

È superabile anche la questione dell'indeterminatezza dell'oggetto, che è precisato dalla legge nel senso che la c.m.s. si può applicare solo a determinati contratti, riconducibili alla categoria dell'apertura di credito, entro la somma messa a disposizione.

La doglianza prospettata sotto questo profilo dall'attrice non risulta pertanto fondata.

Conclusivamente, deve provvedersi come da dispositivo.

Secondo il criterio di soccombenza, l'attrice deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta, come in dispositivo liquidate.

P.Q.M.

Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:

Rigetta ogni domanda proposta dall'attrice nei confronti della convenuta.

Visto l'art.91 C.P.C.